

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI
DAI PREDATORI SELVATICI NONCHE' DEI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
ATTE A PREVENIRE I DANNI CAUSATI DALL'ORSO BRUNO.**

CAPO I

Generalità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento riguarda:

a) gli indennizzi previsti dall'articolo 33, comma 2 bis, della L.p. n. 24 /1991 e s. m. riferiti ai seguenti danni non altrimenti risarcibili provocati dall'orso bruno:

- danni materiali di cui al Capo II;
- danni conseguenti la circolazione di veicoli di cui al Capo III;
- danni all'integrità delle persone di cui al Capo IV;

b) gli indennizzi previsti dall'articolo 33, comma 3, della L.P. n. 24/1991 e s.m. riferiti ai danni non altrimenti risarcibili causati al patrimonio zootecnico dai predatori selvatici di cui al Capo II;

c) i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 33, comma 3 bis, della L.P. n. 24/1991 e s.m. rivolti alla predisposizione di misure e opere atte a prevenire i danni causati dall'Orso bruno al patrimonio zootecnico, agricolo e apiario di cui al Capo V.

CAPO II

Danni materiali arrecati dall'orso bruno e dai predatori selvatici

Art. 2

Danno indennizzabile

1. E' indennizzabile il danno non altrimenti risarcibile arrecato direttamente dall'orso bruno a beni materiali e agli apiari.

2. Il danno non altrimenti risarcibile arrecato dall'orso bruno ad animali appartenenti alle specie domestiche e selvatiche allevate, è indennizzabile anche qualora il plantigrado ne provochi indirettamente la morte, il ferimento, o ne pregiudichi l'utilizzo secondo le finalità produttive cui l'allevamento è indirizzato.

3. E' altresì indennizzabile il danno non altrimenti risarcibile provocato da altri predatori selvatici ad animali appartenenti alle specie domestiche e selvatiche allevate, nei casi in cui il predatore ne provochi direttamente la morte o il ferimento.

Art. 3

Beneficiari

1. Rientrano tra i beneficiari degli indennizzi previsti dalla presente deliberazione per i danni di cui al precedente articolo il proprietario o detentore dei beni danneggiati: nell'ipotesi di allevamenti di animali selvatici questi devono essere detenuti secondo i disposti di cui all'articolo 36 della L.P.

n. 24/91 e s.m., del relativo regolamento di esecuzione, nonché secondo le modalità e prescrizioni previste nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 4

Denuncia del danno e modalità di presentazione delle domande

1. Entro le 24 ore successive al momento in cui è avvenuta la constatazione del danno i soggetti di cui all'articolo 3 devono denunciarlo, a pena di decadenza dal beneficio, al Servizio competente in materia di fauna selvatica della Provincia Autonoma di Trento anche attraverso le sue Strutture decentrate.
2. Contestualmente alla denuncia del danno, della quale sarà redatto verbale da parte della Struttura ricevente, l'utente è tenuto a fornirne una descrizione quali-quantitativa. L'utente è anche tenuto a denunciare tempestivamente l'eventuale evoluzione quali-quantitativa del danno subito.
3. L'eventuale accertamento del danno da parte del personale incaricato dal Servizio competente in materia di fauna selvatica della Provincia sarà effettuato entro le 24 ore successive alla denuncia del danno. Per la durata di tale periodo, ridotto a 12 ore per quanto riguarda danni a patrimonio apiario e fatti salvi interventi di carattere veterinario nei riguardi degli animali feriti, l'utente è tenuto a non modificare il quadro predatorio.
4. Il Servizio assicura l'accertamento del danno a campione, al fine di verificare la correttezza delle denunce, in misura pari almeno al 10% delle denunce stesse. In tal caso il personale incaricato effettua un sopralluogo, del quale redige processo verbale. Nel caso di danni al patrimonio zootecnico, al sopralluogo è invitato un veterinario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
5. Le domande per beneficiare dell'indennizzo sono inoltrate al Servizio competente, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla denuncia dai soggetti di cui al primo comma.
6. Alla domanda di indennizzo il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:
 - la descrizione del danno, con indicazione delle circostanze di fatto che lo rendono attribuibile all'Orso bruno o ad altro predatore selvatico e, nel caso di danni al patrimonio zootecnico, il numero e la specie dei soggetti danneggiati, le modalità di allevamento degli stessi, nonché, qualora si tratti di animali selvatici, gli estremi dell'atto di autorizzazione alla detenzione;
 - il titolo di disponibilità in forza del quale possiede o detiene i beni danneggiati;
 - l'impossibilità d'accedere ad altre forme di risarcimento del danno subito;
7. Nella domanda è altresì indicata l'entità presunta del danno, con eventuale documentazione utile a supportarne la quantificazione.
8. Nell'ipotesi in cui il danno consista nel ferimento di animali, per la cui cura siano state sostenute spese veterinarie, alla domanda andrà allegata una dichiarazione del veterinario attestante la natura della lesione, la presumibile causa della stessa, in particolare se essa sia direttamente attribuibile ad un atto di predazione, nonché la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.

Art. 5

Modalità e criteri per la concessione degli indennizzi

1. L'entità del danno è quantificata con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, facendo riferimento al valore di mercato del bene danneggiato, e nel caso di spese veterinarie alla documentazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. Non sono indennizzabili i danni la cui entità, quantificata con le modalità di cui al comma precedente, abbia un valore inferiore a Euro 200 se causati da predatori selvatici diversi dall'Orso bruno.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza il Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, con la determinazione di cui al primo capoverso, concede l'indennizzo

nella misura del 70% del danno stimato. Per i danni provocati dall'Orso bruno l'indennizzo è concesso in misura pari al 100% del danno stimato.

CAPO III

Danni conseguenti l'investimento di orso bruno

Art. 6

Danno indennizzabile

1. E' indennizzabile il danno materiale e diretto subito dal veicolo investitore, come conseguenza diretta derivante da investimento di orso bruno per caso fortuito o forza maggiore lungo le strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade.
2. E' altresì indennizzabile il danno all'integrità fisica del conducente e dei passeggeri, come conseguenza diretta derivante da investimento di orso bruno per caso fortuito o forza maggiore lungo le strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade.

Art. 7

Modalità per la corresponsione dell'indennizzo

1. I criteri e le modalità di corresponsione dell'indennizzo per i danni causati da investimento di orso bruno sono disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, e 11 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1338 /2004 come modificata dalla deliberazione n. 1370 di data 7 luglio 2006, recante "Modalità per la concessione dell'indennizzo per i danni causati dall'investimento di ungulati."
2. Per la concessione dell'indennizzo la Provincia potrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 2 bis, della legge provinciale n. 24/1991, stipulando un contratto di assicurazione, con cui potrà affidare la gestione del rischio e l'attuazione della predetta previsione legislativa, inclusa l'istruttoria delle domande nonché la liquidazione dell'indennizzo sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e 7 comma 1 del presente provvedimento.
3. Il Servizio competente in materia di fauna provvede alla ricezione delle denunce e alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.

CAPO IV

Danni all'integrità delle persone

Art. 8

Danno indennizzabile

1. E' indennizzabile il danno arrecato direttamente dall'orso bruno all'integrità fisica delle persone.

Art. 9

Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo per i danni di cui all'articolo 8:
 - a) il danneggiato;
 - b) gli eredi e aventi causa del danneggiato in caso di lesioni mortali.

Art. 10

Domanda di indennizzo

1. Il beneficiario denuncia il danno al Servizio competente in materia di fauna nell'immediatezza del fatto o comunque appena possibile, per consentire le verifiche del caso, pena l'esclusione dall'indennizzo.
2. La domanda di indennizzo può essere presentata nel termine di 30 giorni dall'evento corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le circostanze del sinistro, la data, la ora e la dinamica dello stesso;
- b) fatture per spese mediche o trattamenti sanitari;
- c) cartelle cliniche o certificato medico attestante le lesioni subite,
- d) in caso di lesioni mortali, certificato di morte e certificazione della qualità di erede o avente causa del deceduto;
- e) dichiarazione di rinuncia all'azione civile e di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione nonché dei dipendenti della medesima.

Art.11

Entità dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto:
 - a) in caso di lesione all'integrità fisica della persona che comporti invalidità permanente, con un ammontare massimo di euro 260.000,00 in base alle percentuali previste dalle tabelle Inail;
 - b) in caso di morte nella misura di euro 260.000,00.

Art.12

Liquidazione dell'indennizzo

1. Per la concessione dell'indennizzo la Provincia, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 2 bis, della legge provinciale n. 24/1991, stipulando un contratto di assicurazione, con cui potrà affidare la gestione del rischio e l'attuazione della predetta previsione legislativa, inclusa l'istruttoria delle domande nonché la liquidazione dell'indennizzo sulla base dei criteri di cui al Capo IV del presente provvedimento.
2. Il Servizio competente in materia di fauna provvede alla ricezione delle denunce e alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.

CAPO V

Contributo per interventi di prevenzione dei danni da Orso bruno

Art. 13

Definizione di intervento di prevenzione

1. Per intervento atto a prevenire i danni causati dall'Orso bruno, si intendono le opere e/o le misure indirizzate a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai possibili danni provocati dal plantigrado.
2. Non è finanziabile l'intervento indirizzato a tutelare gli apiari che non siano regolarmente denunciati, in conformità a quanto previsto dalla L.P. 18 aprile 1988, n. 16 "Norme per la tutela dell'apicoltura".

Art. 14

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi indirizzati a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai danni provocati dall'Orso bruno vanno inoltrate dal proprietario o detentore del bene da tutelare al Servizio competente in materia di fauna selvatica, corredate dalla seguente documentazione:
 - descrizione del bene da tutelare nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dello stesso;
 - relazione tecnica o sintetica descrizione dell'intervento;
 - stima del costo dell'intervento;
 - estremi delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Nel caso di realizzazione di strutture fisse di prevenzione dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:

- elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità delle particelle fondiarie su cui attuare l'intervento, con la loro elencazione. Qualora il terreno oggetto dell'iniziativa non sia di proprietà del richiedente, è inoltre necessaria l'autorizzazione del proprietario, con firma autenticata, ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.

Art. 15

Istruttoria e provvedimento di concessione

1. Il Servizio competente in materia di fauna selvatica conduce l'istruttoria relativamente all'intervento richiesto, in particolare in merito alla validità tecnica delle opere o delle misure sulle quali verte la domanda di sovvenzione, valuta in termini di analisi costo/beneficio l'opportunità di un loro finanziamento e determina l'ammontare della spesa ammessa a contributo.
2. L'importo minimo degli interventi ammessi a contributo è pari ad a Euro 100 e il contributo può essere concesso nella misura massima del 90% della spesa ammessa.
3. Il contributo per la realizzazione di interventi atti a prevenire i danni causati dall'Orso bruno viene concesso con determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica entro 60 giorni dalla domanda; con la determinazione che concede il contributo possono essere prescritte modifiche tipologiche e progettuali all'intervento proposto, tali da assicurarne la miglior efficacia Il Servizio competente in materia di fauna selvatica provvede a comunicare l'atto amministrativo al richiedente ai sensi dell'articolo 33, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.
4. In alternativa al finanziamento dell'opera di prevenzione il Servizio competente in materia di fauna selvatica può fornire al richiedente il materiale necessario alla sua realizzazione mediante la stipula di un contratto di comodato.

Art. 16

Realizzazione dell'intervento e erogazione del contributo

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro il diverso termine stabilito con il provvedimento di concessione, il richiedente deve realizzare l'intervento per cui è stato concesso il contributo.
2. Per comprovate esigenze, il Servizio competente in materia di fauna selvatica può concedere, con nota scritta del proprio Dirigente, un'unica proroga del termine d'ultimazione dello stesso, su richiesta dell'interessato.
3. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'intervento, o comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, il richiedente, a pena di decadenza, dà comunicazione dell'avvenuta esecuzione al Servizio competente in materia di fauna selvatica; alla comunicazione andrà allegata la documentazione prescritta dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23."
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione, previa verifica della documentazione presentata, il Servizio competente in materia di fauna selvatica dispone l'erogazione del contributo e, qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quella approvata, ne ridetermina l'importo.
5. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo 1 novembre - 28 febbraio, i 30 giorni per ultimare l'opera decorrono dal 1 marzo. Al fine di ridurre l'usura le opere di prevenzione realizzate vengono smontate nel periodo decorrente dal 1 dicembre al 28 febbraio.
6. Il Servizio competente in materia di fauna selvatica si riserva comunque di verificare l'avvenuta esecuzione degli interventi di prevenzione finanziati e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni progettuali e tecniche.

Art. 17

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato quando:

- l'intervento non viene eseguito, la sua esecuzione è difforme dalle previsioni progettuali, o non è conforme alle prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di realizzazione dell'intervento finanziato;
- il richiedente non rispetta la procedura e i termini fissati dalla presente deliberazione per quanto attiene la realizzazione dell'intervento agevolato.

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 18

Esclusione dal beneficio dell'indennizzo

1. I soggetti che non attuino gli interventi per i quali abbiano richiesto ed ottenuto la concessione dell'agevolazione di cui al Capo V, non hanno diritto all'indennizzo di un eventuale danno subito, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 ter della L.P. n. 24 /91.

Art. 19

Norma transitoria

1. La presente deliberazione si applica alle domande di indennizzo per i danni provocati dall'orso bruno che verificatisi dopo il 1 gennaio 2005, per i quali sia stata già presentata domanda presso il Servizio competente in materia di fauna selvatica, che non erano accoglibili sulla base della precedente deliberazione 1455/2005, in quanto relative a casi ivi non previsti.

Al fine di provare l'evento dannoso le domande sono integrate, su richiesta del servizio competente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente la descrizione del danno, le circostanze di fatto che lo rendono attribuibile all'orso bruno, l'entità dello stesso, e il titolo in forza del quale il bene era posseduto o detenuto.

Il Servizio può richiedere altresì ogni altro eventuale documento contenente indicazioni volte a supportare la domanda e a permettere la quantificazione del danno.